

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA CASA DELLA GIOVANE DI PONTE CHIASSO
SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2022

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI

L'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione Casa della Giovane "Irma Meda" di Ponte Chiasso è convocata in prima convocazione il giorno 26 Giugno 2022 alle ore 14 ed in seconda convocazione il giorno

LUNEDI' 27 GIUGNO 2022 ALLE ORE 20,45

Presso la Casa della Giovane di Ponte Chiasso per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 - Intervento della Presidente Nazionale Simona Saladini
- 2 - Relazione della Presidente Melina Falsone
- 3 - Modifica STATUTO a seguito di sospensione termini del procedimento di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
- 4 - Approvazione bilancio consuntivo anno 2021
- 5 - Approvazione linee programmatiche e bilancio preventivo anno 2022
- 6 - Ipotesi indizione assemblea elettiva nel mese di settembre
- 7 - Approvazione accordi con Cooperativa Symplokè
- 8 - Varie ed eventuali

E' presente la Presidente Nazionale Simona Saladini

Constatata la presenza del numero legale viene dichiarata aperta l'assemblea.

Melina apre l'assemblea e cede subito la parola alla Presidente Nazionale Saladini la quale dichiara di voler intervenire in un successivo momento, dopo esserci guardati negli occhi per prendere delle decisioni: mantenere viva l'Associazione, riallacciare rapporti con Acisif Lugano, Punto di Frontiera di Chiasso Stazione.

All'arrivo di Don Mario, Melina lo invita a fare una riflessione Spirituale. Don Mario riporta la riflessione al Vangelo di Domenica 26 giugno nel quale Gesù cammina verso Gerusalemme con la sua determinazione di proseguire il cammino verso il Padre. Anche per noi servono delle decisioni: ci sono dei momenti nella vita di fare delle scelte, tagliare, recidere. La vita è un cammino, si inciampa, poi ci si rialza. Dio guarda sempre avanti.

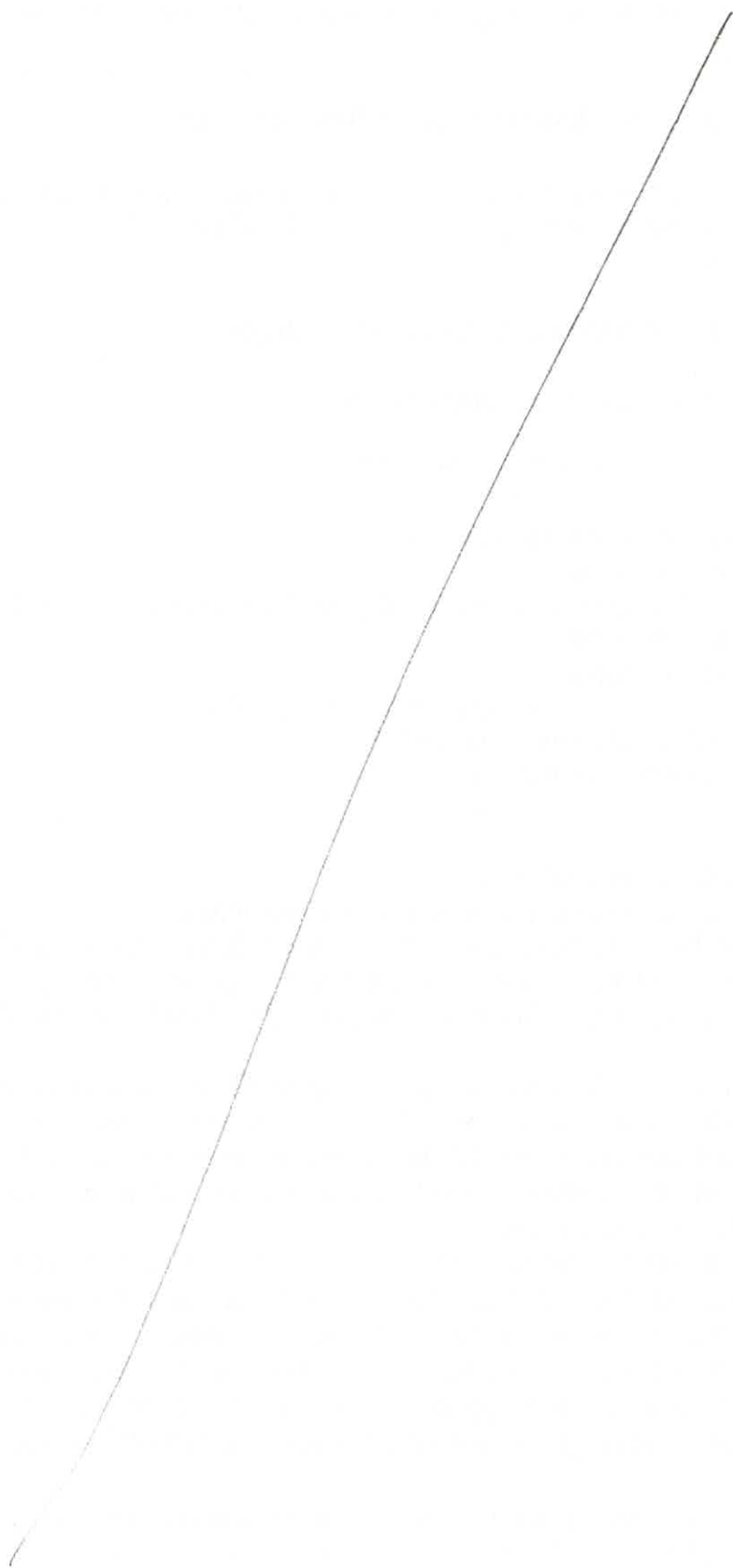
La Presidente illustra la relazione relativa all'anno 2021 (che si allega al verbale) sottolinea in particolare i rapporti con il Comune di Como, e l'esperienza di collaborazione con Symplokè che si è interrotta da parte loro. Da lettura del testo di accordo inviato da Symplokè per la definizione dell'utilizzo dello stabile di Via Catenazzi, 20 quale Sede di riferimento della nostra Associazione. Conclude dicendo che la situazione attuale è la seguente: gestione dei due appartamenti di Via Bellinzona 243 per i quali abbiamo ricevuto proposte di collaborazione da parte di Telefono Donna. Si apre il dibattito:

Aldina chiede se gli appartamenti sono occupati e se sono legati a progetti del Comune. La risposta è positiva nel senso che sono occupati fino al 30 giugno 2022 con progetti del Comune.

Interviene la Presidente Nazionale che illustra la situazione di Acisif e dell'Ente Morale:

Patrimonio importante, immobili ceduti, liquidità notevole in cassa dell'Ente Morale. Il nuovo Commercialista ha comunicato che dal 2021 l'imposta IRES deve essere pagata dai comodatari.

Si sofferma sulle recenti esperienze di accoglienza positive di Via Borgovico e riferisce che rispetto al rapporto con Telefono Donna hanno avuto collaborazioni non brillanti.



Come può collaborare con Ponte Chiasso e continuare l'attività nella gestione degli appartamenti rinnovando il Comitato Direttivo.

Interviene Sandra che propone di appoggiarsi a Borgovico.

Elia chiede a Simona se il Comitato di Ponte Chiasso può decidere autonomamente sulla disponibilità degli appartamenti. La sua risposta è che bisogna andare cauti nel formalizzare accordi.

Interviene Luppi che riporta il pensiero della Dott.ssa Luciani: Come ha un bisogno impellente di posti di accoglienza e la casa così com'è va bene senza modifiche.

Risponde Simona e ribadisce che non è possibile riempire solo la Casa ma di rispettare il progetto del Bando che prevede l'Housing.

Interviene Aldina è perplessa per una sua disponibilità, bisogna comunque costituire un nuovo comitato, elaborare un progetto per una positiva collaborazione con Symplokè.

Laura perplessa, ribadisce che il Carisma non può perdersi solo perché c'è un immobile ma se c'è continuità con lo Spirito iniziale e con una nuova modalità di accoglienza.

Melina conclude che è necessario rinnovarsi e continuare il carisma di Irma Meda e Anna Cavadini.

Si passa al 3° punto dell'ordine del giorno.

Modifica Statuto a seguito di sospensione termini del procedimento di iscrizione in seguito a trasmigrazione dal Registro Regionale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 31 D.M. 106/2020.

Si riporta la comunicazione pervenuta dal Dirigente dell'Amministrazione Provinciale di Como:

Egregio Signor Presidente, con la presente si comunica che è attualmente in corso la procedura di istruttoria per iscrivere, a seguito di trasmigrazione dal Registro Regionale, la vostra associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore volta a verificare i requisiti formali e sostanziali previsti dalle normative sul Terzo Settore (D.Lgs 117/2017 e s.m.i, DM 106/2020).

Dall'esame dell'istanza da Voi inoltrata e dalla documentazione allegata sulla piattaforma informatica RUNTS, si evidenzia in particolare che lo statuto non è adeguato e conforme a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, ai sensi del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.;

In particolare, nella parte relativa agli associati, non è legittima l'esclusione dei minori dal diritto di voto come ad esempio la dicitura "ciascun associato maggiore di età ha diritto al voto..." in virtù del principio di parità/uguaglianza fra gli associati sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 23228 del 04.10.2017 e della nota Ministeriale n. 1309 del 06.02.2019. Si suggerisce nella frase "Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto" di eliminare "maggiore di età" e aggiungere "Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni."

La Presidente pone in votazione la modifica dell'art. 7 dello Statuto

L'Assemblea approva all'unanimità.

La Presidente cede la parola al Dott. Luca Gaffuri per l'illustrazione e approvazione del Bilancio consuntivo 2021. L'assemblea approva all'unanimità.

Si passa inoltre all'approvazione delle linee programmatiche e del bilancio preventivo 2022.

Si formula l'ipotesi di indire una assemblea elettiva nel mese di settembre 2022. Verena esprime il desiderio di costituire un nuovo direttivo entro il mese di Settembre.

Simona Saladini propone di continuare il dialogo con la Sede di Borgovico e con le persone che a suo tempo si sono rese disponibili.

L'assemblea si conclude alle ore 23,15

La Segretaria
Elia Ronchetti

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

La Presidente
Dott.ssa Melina Falsone.



Elia Ronchetti

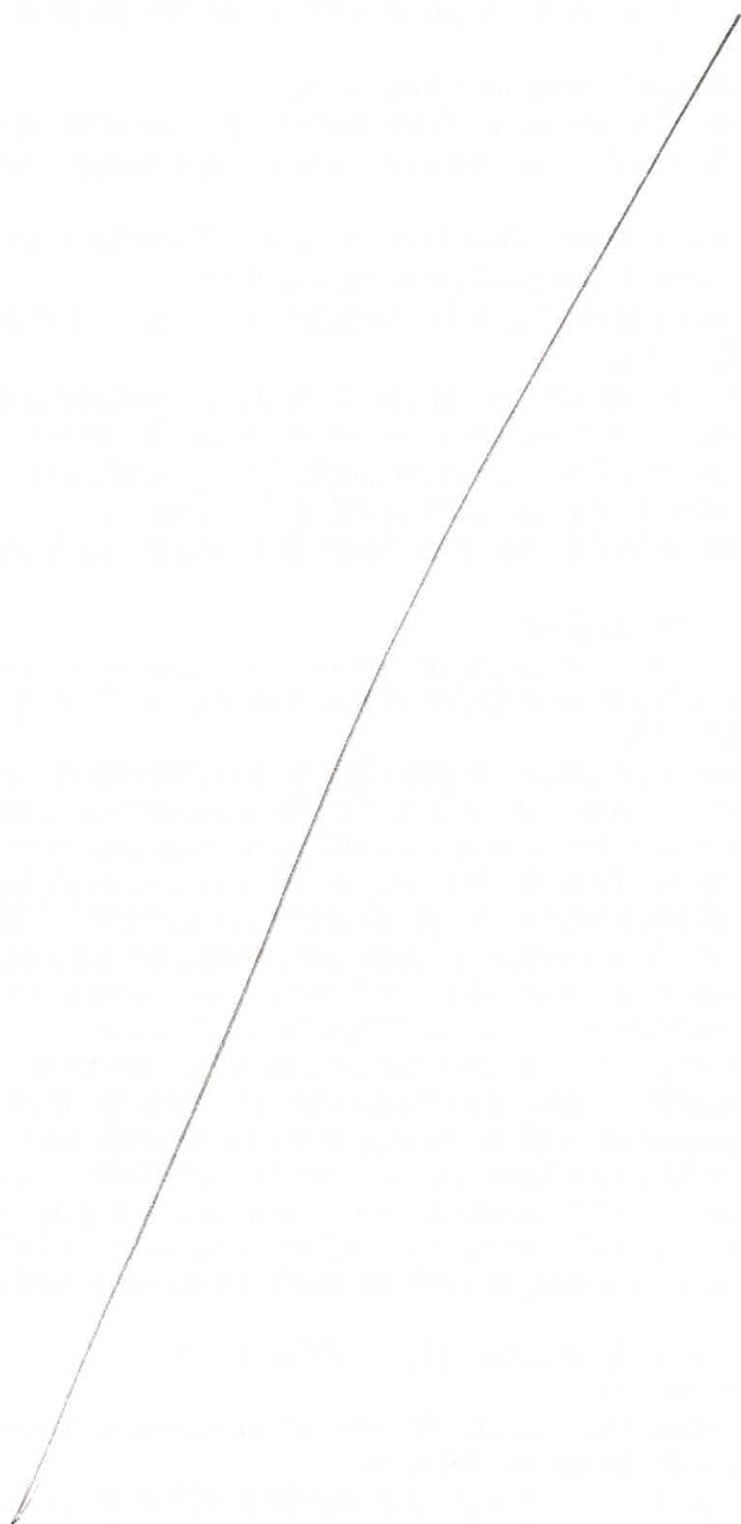
Registrato a Como il 20 JUL 2022

al n. 2310 Serie 3

Assolti € *Esente*

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Elide BIANCHI FRISONI

Firma su delega del Direttore Provinciale



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Copia

STATUTO

Ufficio Territoriale di Como

Allegato A all'atto n. 2310

Registrato il 20-7-22 serie 3

ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE

- ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE – ASSOCIAZIONE DI PONTE CHIASO

TITOLO I

ENUNCIAZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – FINALITA' - COMPITI



Art.1 – Enunciazione

L'ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE – ACISJF – PROTEZIONE DELLA GIOVANE – ASSOCIAZIONE DI PONTE CHIASO è un Ente del Terzo Settore "ETS", costituita nella forma giuridica di Organizzazione di Volontariato "ODV", di seguito nel testo ACISJF, ai sensi del Codice del Terzo Settore (DGL 03/08/2017 N. 117).

Essa è un'associazione di fedeli laici, regolata dal presente Statuto e dalle norme di legge; non ha scopo di lucro e si propone di favorire, con spirito cristiano, l'integrale realizzazione delle giovani donne lontane dal proprio ambiente, senza alcuna distinzione o discriminazione.

L'Associazione risulta iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato al progressivo n. 42 nella Sezione Provinciale di Como.

L'Associazione aderisce alla "ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE", (esistente fin dal 22 febbraio 1902, retta attualmente dallo statuto approvato dall'assemblea del 29 gennaio 2005); si riconosce nei suoi fini e si impegna a promuoverne la realizzazione per quanto di sua competenza e nell'ambito di una sua autonomia di iniziativa. Si impegna inoltre a rispettare tutte le norme del suddetto statuto e sue successive modifiche approvate a norma di legge e di statuto.

Il presente statuto, relativamente alle clausole stabilite come obbligatorie, sarà sottoposto all'approvazione di ACISJF- PROTEZIONE DELLA GIOVANE –FEDERAZIONE NAZIONALE.

Art.2 – Denominazione

La denominazione è "ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE – ACISJF – PROTEZIONE DELLA GIOVANE – ASSOCIAZIONE DI PONTE CHIASO" - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

efm

ODV, da utilizzarsi anche in forma abbreviata come "ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI PONTE CHIASSO ODV".

Di tale indicazione si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 – Sede

L' ACISJF Associazione di Ponte Chiasso ha sede in COMO Ponte Chiasso attualmente in via Catenazzi, 20;

Art.4 – Durata

La durata della ACISJF Associazione di Ponte Chiasso è illimitata; l'Associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art.5 – Finalità

Secondo l'enunciazione dell'art. 1 del presente statuto e coerentemente con le finalità sancite dallo Statuto della Federazione Nazionale, l'Associazione si prefigge il perseguimento, in sede locale, delle finalità sancite dall'art.5 dallo Statuto di ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE e del presente statuto.

Più precisamente:

a) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli Enti Associati.

b) L'Associazione si propone:

- di favorire l'integrale realizzazione, senza distinzione di nazionalità, religione e appartenenza sociale, delle giovani donne lontane dal proprio ambiente affinché possano raggiungere il pieno sviluppo della propria persona;
- di svolgere opera di promozione sociale in favore di giovani donne, anche con minori a carico, in condizioni di disagio o emarginazione.

Art .6 – Attività

L'associazione svolge, in via esclusiva, le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, CTS, con riferimento alle seguenti voci:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lega

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo .

Per raggiungere le finalità di cui al precedente art. 5, e coerentemente con l'indirizzo generale di ACISJF – FEDERAZIONE NAZIONALE, l'associazione intende :

- a) Promuovere e realizzare tutti quei servizi sociali che si ritengono utili ed opportuni per la realizzazione dei fini istituzionali, come ad esempio la gestione di case di accoglienza, segretariati sociali, servizi in stazioni ferroviarie, nonché attraverso qualsiasi altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini statutari.
- b) Mettere a disposizione e scambiare con le altre Associazioni locali l'esperienza maturata, fornendo indicazioni e suggerimenti concreti.

Per raggiungere il suo scopo l'Associazione potrà, sia direttamente che attraverso la partecipazione in Enti, Società, Cooperative, Consorzi sia privati che pubblici, svolgere le seguenti attività la cui elencazione ha valore solo esemplificativo:

- la promozione, il finanziamento e la realizzazione di iniziative informative, educative, formative e culturali.
- l'istituzione e gestione di Centri studi o documentazione su argomenti inerenti gli scopi della associazione, eventualmente dotandoli di biblioteche, archivi e banche dati documentali specializzati;
- la promozione di studi e ricerche su argomenti inerenti gli scopi della associazione, anche in collaborazione e/o convenzione con istituzioni pubbliche e private.
- l'organizzazione di conferenze, seminari, studi;
- la promozione, realizzazione, finanziamento di iniziative di carattere editoriale e culturale in ogni possibile forma e mezzo di comunicazione sociale;
- lo svolgimento di ogni altra attività idonea al raggiungimento dei fini statutari, purché determinata e disciplinata dall'Organo di Amministrazione.



L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'attività e dei servizi promossi dalla Associazione.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA ASSOCIAZIONE

Art.7 – Struttura organizzativa e partecipazione degli iscritti.

La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali di ACISJF sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti i soci e di elettività delle cariche sociali.

Sono soci dell'associazione le persone fisiche che si riconoscono nelle finalità di cui all'art. 5 del presente statuto e che intendono collaborare alla realizzazione delle stesse. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta all'Organo di Amministrazione.

In caso di rigetto della domanda, L'Organo di Amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato, questi può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione aderisce, in qualità di socio, all'ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE ACISJF PROTEZIONE DELLA GIOVANE FEDERAZIONE NAZIONALE, con sede in Roma, secondo le modalità previste dal suo Statuto, e assume come propri i principi ispiratori della stessa di cui condivide pienamente le finalità e ne accetta lo Statuto impegnandosi ad osservarlo.



L'Associazione locale riceve il riconoscimento formale della sua adesione con la concessione in uso, giuridicamente protetto, della denominazione e del logo della ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE, con l'inserimento della sua denominazione "ACISJF Associazione di Ponte Chiasso".

Art.8- Autonomia

La "ACISJF PROTEZIONE DELLA Giovane Associazione di Ponte Chiasso odv" ha piena autonomia organizzativa, economica, programmatica ed operativa, nell'ambito dell'indirizzo generale dato dall'ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE e nel rispetto del suo Statuto.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. L'Associazione può stipulare convenzioni con Enti pubblici (ai sensi dell'art. 7 della legge 266/1991 e delle altre leggi vigenti) nonché con gli Enti privati che perseguano scopi analoghi.

TITOLO III

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

ART. 9 I soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Organo di Amministrazione.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;



e) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dell'organo di amministrazione.

- Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, esclusione o scioglimento dell'Associazione
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.
5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

- Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di



amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.10- Organi sociali

Sono organi della "ACISJF Protezione della Giovane Associazione di Ponte Chiasso Odv"

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente; Il Segretario; il Tesoriere
- l'Organo di controllo se nominato
- il Revisore legale se nominato

Art.11- Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie secondo le rispettive materie riservate.

Per Soci aventi diritto di voto si intendono le persone fisiche iscritte alla Associazione come deliberato dall'organo amministrativo ed in regola con il pagamento delle quote associative. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

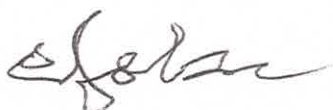
In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci aggiornato alla data dell'assemblea.

2. Ha diritto di partecipare con diritto di intervento e senza diritto di voto, anche a mezzo di un suo delegato, alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione, il Presidente della ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE

3. Sono invitati ad assistere all'Assemblea, con diritto di intervento e non di voto qualora non ne abbiano diritto per altro titolo i componenti dell' Organo di controllo se nominati.

4. E' invitato ad assistere all'Assemblea con diritto di intervento e non di voto, l'Assistente Ecclesiastico.

5. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Associazione o in altro luogo atto a garantire la massima partecipazione degli aventi diritto.



6. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà mediante avviso da comunicare, minimo 20 giorni prima, ai singoli aventi diritto a partecipare a mezzo di raccomandata, posta elettronica, fax, telegramma o altra forma telematica purché legalmente riconosciuta. L'avviso deve pure essere inviato agli invitati di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4. Per le Assemblee elettive e straordinarie la data deve essere concordata con il Presidente Nazionale.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora e l'elenco delle materie all'ordine del giorno. L'avviso può contenere anche il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

Art.12 – Assemblea Ordinaria dei Soci.

1) L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti la vita della Associazione che non siano di competenza di una Assemblea straordinaria e che siano sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione; ed in particolare:

- Approva, dopo dibattito, il programma presentato dall'Organo di Amministrazione;
- Elege tra i soci, l'Organo di Amministrazione composto da cinque a undici membri, previa determinazione del loro numero.
- Nomina qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di controllo.

2) L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti. Le deliberazioni saranno valide se avranno ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

3) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di giugno, per l'approvazione delle linee programmatiche e del Bilancio consuntivo dell'anno precedente della Associazione.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria può essere richiesta per iscritto all'Organo di Amministrazione da almeno la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta e che ne propongano l'ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte dell'Organo di Amministrazione che deve provvedere a convocarla per una data non posteriore di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4) Ogni avente diritto di partecipazione attiva alla Assemblea ha diritto ad un voto e può essere portatore di un massimo di tre deleghe di aventi diritto al voto. Non possono essere portatori di deleghe i soci che siano membri dell'Organo di Amministrazione.



- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea in caso di assenza del Segretario nomina un Segretario per la redazione del verbale; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.
- 6) Il Presidente verifica la validità della costituzione dell'Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 7) Di ogni Assemblea si deve redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati dagli scrutatori.
- 8) Gli estratti o le copie dei verbali, se non richiesti in forma notarile, sono certificati come conformi dal Presidente e dal Segretario
- 9) I verbali sono messi a disposizione dei partecipanti in forma idonea ad una loro massima diffusione.

Art.13 – Assemblea Straordinaria dei Soci

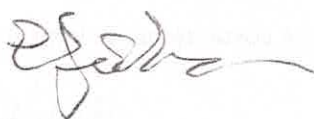
1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- Approvazione e modificazione dello Statuto della Associazione;
- Scioglimento della Associazione e modalità della liquidazione tenuto conto di quanto previsto dall'art. 28 del presente Statuto.

2. Salvo che per l'oggetto delle materie dell'ordine del giorno, e per il quorum della costituzione e delle maggioranze per le delibere, l'Assemblea straordinaria è regolata dalle norme previste dai precedenti Artt. 11 e 12 e dal regolamento se approvato.

3. L'Assemblea straordinaria avente ad oggetto l'approvazione o la modificazione dello statuto è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, e le delibere sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

4. Per deliberare lo scioglimento della associazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione qualora sia presente il 75% (settantacinque) degli aventi diritto al voto e le delibere saranno assunte, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.



5. Le delibere relative alle modifiche del presente Statuto dovranno essere inviate entro 30 giorni ad ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE, per le verifiche di competenza della stessa.

Art.14 – Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione della Associazione è composto :

- da cinque a undici membri eletti dall'assemblea ordinaria tra i soci, previa determinazione del numero da parte dell'assemblea, all'atto della nomina.

L'Organo di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere eletti consecutivamente per non più di tre mandati

2. L'Organo di Amministrazione:

- a) Ha mandato per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione.
- b) Si riunisce almeno tre volte all'anno, e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
- c) Elegge tra i suoi membri il Presidente della Associazione ;
- d) Elegge tra i suoi membri fino a due vice Presidenti;
- e) Elegge tra i suoi membri il Segretario;
- f) Elegge tra i suoi membri il Tesoriere;
- g) nomina i delegati che partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie della ACISJF – FEDERAZIONE NAZIONALE;
- h) esamina le domande dei soggetti che intendono far parte dell'Associazione;
- i) promuove la realizzazione delle finalità e delle attività della ACISJF Associazione di Ponte Chiasso previsti dagli art.5 e 6 del presente Statuto e delibera tutti gli opportuni provvedimenti;
- j) determina, entro novembre dell'anno precedente, la quota annuale che i Soci devono versare alla Associazione tenuto conto della quota da versare all'ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE ;
- k) *provvede alla convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione, a mezzo del suo Presidente;*
- l) Approva eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre alla Assemblea straordinaria dei Soci;
- m) approva l'eventuale regolamento e le sue modifiche;
- n) *approva il Bilancio consuntivo annuale della Associazione sottopostogli dal Tesoriere e che sarà poi sottoposto all'Assemblea ordinaria unitamente ad una relazione del Tesoriere e dell'Organo di controllo, se nominato;*
- o) potrà affidare a propri singoli membri la responsabilità di curare specifiche attività della Associazione tenendone costantemente informato il Presidente e l'Organo di Amministrazione;



3. L'Organo di Amministrazione è convocato, con un preavviso di almeno 15 giorni, dal Presidente con lettera raccomandata, per posta elettronica o via fax o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta; in caso di urgenza il preavviso sarà di almeno tre giorni.

4. le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età;

5. delle delibere assunte viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente della seduta che sarà designato da colui che la presiede;

6. per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta;

7. l'Organo di Amministrazione esercita i suoi poteri tramite il Presidente che ne attua le delibere; così come può conferire l'attuazione di proprie delibere al Segretario ed al Tesoriere nelle materie di specifica competenza;

8. Sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione con diritto di intervento e non di voto, l'Assistente Ecclesiastico dell'Associazione e i componenti dell'Organo di controllo, se nominato

9/2/2017

Art.15 – Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione. A lui spetta la rappresentanza legale in ogni tipo e sede di giudizio nonché la facoltà di assumere obbligazioni per conto dell'associazione nei confronti di terzi con facoltà di conferire mandati per particolari atti o categorie di atti e per procure alle liti.

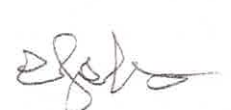
In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente saranno esercitate dal Vice Presidente più anziano di età o, in sua assenza, se nominato, dall'altro Vice- Presidente.

La firma del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi la assenza o l'impedimento del Presidente o la sua delega.

Il Presidente cura e svolge tutte le facoltà delegategli dal Consiglio direttivo anche con carattere permanente.

Il Presidente convoca e presiede le assemblee ordinarie e straordinarie e il Consiglio direttivo;

Il Presidente ha mandato di durata triennale e può essere rieletto. Questi può essere eletto consecutivamente per non più di tre mandati.



Art.16 – I Vice Presidenti

I Vice Presidente

a)hanno i medesimi compiti del Presidente e agiscono in caso di assenza o suo impedimento. La funzione vicaria è assicurata dal vice Presidente più anziano d'età, ed in sua assenza dall'altro Vice Presidente se nominato;

b)possono assolvere a compiti del Presidente tramite delega dello stesso;

I Vice-Presidenti hanno mandato di durata triennale e possono essere rieletti. Questi possono essere eletti consecutivamente per non più di tre mandati.

Art.17 – Il Segretario.

Il Segretario, collabora con il Presidente per l'applicazione dello Statuto, per l'organizzazione e il buon funzionamento della Associazione, sovrintende alla gestione ordinaria dell'ufficio di segreteria; assiste il Presidente; verbalizza le riunioni sia dell'Assemblea ordinaria che straordinaria, e del Consiglio direttivo. Il Segretario ha mandato di durata triennale e può essere rieletto. Questi può essere eletto consecutivamente per non più di tre mandati.

Art.18 – Il Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende alla amministrazione e contabilità della Associazione, provvede agli incassi e ai pagamenti autorizzati dal Presidente e alla gestione amministrativa.

Il Tesoriere predispone il Bilancio annuale consuntivo della Associazione che, accompagnato da una propria relazione, sottopone all'Organo di Amministrazione per l'approvazione e per la successiva presentazione all'Assemblea ordinaria.

Il Tesoriere ha mandato di durata triennale e può essere rieletto. Questi può essere eletto consecutivamente per non più di tre mandati.

Art. 19– L'Assistente Ecclesiastico.

L'Associazione ha un Assistente Ecclesiastico nominato dalla Autorità Ecclesiastica competente, per la durata di tre anni, con l'incarico di assistenza e di consulenza in materia religiosa e morale; opera in collaborazione con l'Assistente Ecclesiastico di ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE.



Art. 20 – L'Organo di controllo.

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I suoi compiti sono:

- vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
- certificare la corrispondenza del Bilancio consuntivo annuale ai risultati delle scritture contabili e redigere una relazione che accompagni il Bilancio consuntivo alla Assemblea ordinaria;
- partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, senza diritto di voto.

L'Organo di controllo è formato da tre membri effettivi di cui almeno uno tra gli iscritti all'albo dei Revisori Contabili, nominati dall'assemblea ordinaria per un triennio. Esso elegge al suo interno il Presidente.

Nel caso in cui vengano meno uno o due membri il Presidente dell'Associazione nominerà i membri mancanti che rimangono in carica fino alla prima Assemblea Ordinaria dei soci che dovrà provvedere alla loro conferma o alla nomina dei membri mancanti e che scadranno unitamente a quelli in carica.

L'Organo di controllo si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno, ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente del Collegio.

Art. 21 - Revisore legale

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla normativa sugli ETS, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, a cui compete lo svolgimento delle funzioni di revisione legale a norma di legge.

TITOLO IV

ESERCIZIO FINANZIARIO – PATRIMONIO – ENTRATE

Art.22 – Esercizio finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del CTS ogni anno devono essere redatti i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo e da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Soci.



Il bilancio consuntivo comprende lo stato patrimoniale e il conto economico di ciascun esercizio ed è accompagnato oltre che dalla relazione del tesoriere anche da un'apposita relazione a cura dell'organo di controllo (se nominato) salvo diverse disposizioni si legge.

Art. 23 – Bilancio Sociale

L'associazione, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, deve redigere annualmente il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet in conformità all'art. 14 del Dlgs. n.117/2017.

Art. 24 – Libri e scritture contabili

L'associazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del Dlgs n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

Ai Soci spetta il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione previa richiesta scritta da inviarsi al segretario con un preavviso di almeno 10 giorni e secondo modalità previamente stabilite dal consiglio direttivo (art. 15 comma 3 del Dlgs n. 117/2017).

Art.25 – Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è costituito:

- dai beni immobili e mobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso della Associazione a titolo di patrimonio indisponibile o disponibile;
- dalle eccedenze attive del Bilancio consuntivo annuale, se destinate a patrimonio disponibile in sede di approvazione del Bilancio stesso, o per successiva destinazione come previsto dal secondo comma del precedente art.22;
- dalle entrate annuali che il Consiglio direttivo, con il consenso dell'Organo di controllo, disponga ad incremento del patrimonio disponibile o indisponibile;
- dalle quote che fossero deliberate dall'Organo di Amministrazione quali quote da destinarsi a patrimonio disponibile o indisponibile.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, proventi utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



E' sancita la intrasmissibilità, anche a causa di morte del Socio, delle quote o contributi associativi e la loro non rivalutabilità.

Art.26–Risorse economiche

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;*
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

TITOLO V

NORME FINALI

Art.27 – Gratuità delle cariche e prestazioni degli associati

Tutte le cariche della Associazione sono prestate a titolo volontario e gratuito e non sono ammessi compensi di nessuna natura; può essere riconosciuto al Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo il rimborso documentato delle spese vive sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.



Art.28 –Scioglimento della Associazione

Lo scioglimento della Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci secondo le modalità di cui all'art.13 del presente Statuto. La stessa Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla destinazione delle attività patrimoniali residue alla ACISJF Federazione Nazionale o alla Fondazione Nazionale ACISJF se costituita, osservando comunque l'obbligo previsto dalla legge di devolvere il patrimonio a finalità di utilità sociale, e comunque salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.29 –Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile in materia di associazioni e quelle del Codice di diritto canonico in quanto applicabili , nonché le norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, quelle delle altre Leggi vigenti in materia.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

art.30 –Norme transitorie

Il presente Statuto, che abroga il precedente è sottoposto alla condizione sospensiva della approvazione, da parte della ACISJF Federazione Nazionale per quanto di sua competenza.

Approvato lo Statuto, i vari organi a ciò deputati, provvederanno a compiere quanto necessario per darvi attuazione.

